



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE DI BOLZANO

in composizione monocratica nella persona del Referendario, dott.ssa Anna Zanella, in funzione di giudice delle pensioni *ex art. 151 c.g.c.* ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia pensionistica iscritto al n. 2608 del registro di Segreteria, introdotto con ricorso proposto da
(omissis), rappresentato e difeso giusta procura *ad litem* in atti dall'avv. Francesco Visciotto del Foro di Genova (C.F. VSCFNC63D01G902N, PEC francesco.visciotto@ordineavvgenova.it), presso il cui studio in Genova, Via Innocenzo Frugoni 11/6, è elettivamente domiciliato;

contro

INPS ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (gestione dipendenti pubblici) (C.F. 80078750587), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso, in forza di procura generale alle liti, dagli avvocati Lucia Orsingher (C.F. RSNLCU63L52F205H, PEC avv.lucia.orsingher@postacert.inps.gov.it) e Raimund Bauer (C.F. BRARND68B29A952F, PEC

avv.raimund.bauer@postacert.inps.gov.it) del Foro di Bolzano ed elettivamente domiciliato presso la sede di Bolzano, Piazza Domenicani n. 30;

VISTI gli atti e i documenti di causa;

UDITI, nella pubblica udienza del 16 aprile 2026, con l'assistenza del segretario, dott. Claudio Comparato, l'avv. Francesco Visciotto per il ricorrente e l'avv. Lucia Orsingher per l'INPS.

UDITI, nella successiva pubblica udienza del 23 giugno 2026, con l'assistenza del segretario, dott.ssa Ombretta Ricoldo, l'avv. Francesco Visciotto per il ricorrente e l'avv. Lucia Orsingher per l'INPS.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ricorso depositato in data 10 dicembre 2025 il ricorrente, commissario capo in quiescenza, ha adito questa Corte per l'accertamento del diritto al beneficio previsto dall'art. 27, commi 3 e 5, del d.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334, ossia nello specifico la corresponsione dei quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, con conseguente ricalcolo della pensione in godimento e la condanna dell'INPS a pagare le somme spettanti a titolo di arretrati sui precedenti ratei di pensione non adeguati, oltre interessi e rivalutazione monetaria *ex lege* dovuti e con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.

A tal fine ha esposto di:

-aver prestato servizio nella Polizia di Stato dal 04.01.1982, data dell'arruolamento, e di essere stato posto in quiescenza, per limiti di età, a far data dal 01.05.2022, con la qualifica di commissario capo;

-aver verificato, successivamente al pensionamento, che mancava dai benefici computati dall'Amministrazione resistente la corresponsione dei quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento;

- aver inoltrato via PEC in data 01.08.2025 istanza all'Amministrazione previdenziale tesa a reclamare il beneficio in via amministrativa, senza aver ottenuto alcun riscontro.

Parte ricorrente ha, quindi, formulato le seguenti conclusioni:

“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, respinta ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, previe, ove occorra, le declaratorie meglio ritenute, provvedere:

- PER l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente a vedersi attribuire il beneficio previsto dal combinato disposto dei commi 3 e 5 dell'art. 27, D.lgs. 5 ottobre 2000, n. 334.

E, per l'effetto: - PER l'accertamento e la declaratoria del diritto del ricorrente al ricalcolo della pensione in godimento con il computo dei quattro scatti del 2,5 per cento ciascuno calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, come previsto dalla disposizione citata.

Nonché: - PER la condanna dell'INPS a pagare le somme spettanti a titolo di arretrato sui precedenti ratei di pensione non adeguati.

Oltre a interessi e rivalutazione monetaria ex lege dovuti.

Con vittoria di spese, diritti e onorari di causa.”

2. Con decreto del 15 dicembre 2025 è stata fissata l'udienza di discussione del 16 aprile 2026.

3. L'INPS, costituitosi in giudizio in data 3 aprile 2026, dopo una breve ricostruzione in fatto, ha rilevato, in via preliminare, che il calcolo del trattamento pensionistico si basa sui dati trasmessi dall'Amministrazione di appartenenza e, sempre in via preliminare, ha eccepito la decadenza ai sensi dell'art. 205 d.P.R. n. 1092/1973 per mancato rispetto del termine di tre anni ivi indicato.

Nel merito, ricostruito il quadro normativo, ha rilevato che l'utilizzo della particella congiuntiva nel comma 5 dell'art. 27 d.lgs. n. 334/2000 non ha un senso univoco ma deve essere interpretato come un rinvio ad entrambi i commi, ferma la distinzione applicativa tra soggetti il cui trattamento pensionistico è liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo, cui si applica il comma quarto, e funzionari collocati a riposo con il sistema retributivo, cui si applica il comma terzo.

Parte resistente ha, pertanto, rassegnato le seguenti conclusioni:

“In via pregiudiziale e/o preliminare a. Accertare e dichiarare la decadenza ex art. 205 D.P.R. 1092/1973

In via principale b. Rigettarsi il ricorso avverso in quanto infondato in fatto e in diritto per le ragioni esposte c. spese di lite integralmente rifeuse ivi compresa la maggiorazione forfetaria del 15%;

In via subordinata d. Nella denegata ipotesi di accoglimento delle altrui domande, ridursi l'eventuale condanna nei confronti di I.N.P.S per gli accessori ai soli interessi legali, salva la sola maggiore rivalutazione monetaria, ove in misura maggiore rispetto agli interessi legali ed applicarsi il l'art. 16 L.412/91 comma 6”.

4. In data 5 aprile 2026 parte ricorrente ha depositato una memoria di replica ove ha contestato il contenuto della memoria di costituzione depositata da parte resistente e ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni formulate nel ricorso introduttivo.

5. All'udienza del 16 aprile 2026, l'avv. Visciotta per il ricorrente ha chiesto di poter depositare una nota del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano, mentre l'avv. Orsingher per l'INPS si è opposta a tale produzione documentale in ragione della tardività del deposito e, in subordine, ha chiesto un congruo termine a difesa.

Con ordinanza a verbale è stato autorizzato il deposito del documento e, al fine di tutelare il diritto di difesa, l'udienza è stata rinviata al 23 giugno 2026 con termine per il deposito di note difensive.

6. Con note difensive autorizzate dd. 22.05.2026 l'INPS ha depositato recente giurisprudenza a sostegno della propria tesi nonché una nota del Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano dd. 05.05.2026 con la quale la predetta Amministrazione ha confermato che al ricorrente dovevano essere attribuiti i soli benefici di cui all'art. 27, comma quarto, d.lgs. n. 334/2000.

7. Con memoria dd. 01.06.2026 il ricorrente ha allegato recenti pronunce e dispositivi che hanno accolto ricorsi identici a quello pendente innanzi a questa Sezione e ha ribadito la propria posizione, depositando la relazione tecnica relativa ai lavori preparatori per l'approvazione del d.P.R. n. 334/2000.

8. All'udienza del 23 giugno 2026, dopo la discussione dell'avv. Visciotta

per il ricorrente e dell'avv. Lucia Orsingher per l'INPS, la causa è stata trattenuta in decisione, con successiva lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorrente lamenta che sulla propria domanda di applicazione del beneficio previsto dal comma 3, così come richiamato dal successivo comma 5, dell'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000, l'Amministrazione previdenziale è rimasta silente oltre i termini di legge, per cui chiede a questa Corte il riconoscimento del diritto azionato, con le conseguenziali statuizioni.

Dagli atti emerge che il ricorrente ha inviato via PEC in data 01.08.2025 una formale diffida a provvedere all'Amministrazione resistente (doc. 2 parte ricorrente), senza tuttavia ricevere alcun riscontro nel termine di conclusione del procedimento amministrativo.

Si tratta di una circostanza non solo provata documentalmente ma anche non contestata dall'Istituto previdenziale ritualmente costituito.

Deve, quindi, ritenersi assolta la condizione di ammissibilità di cui all'art. 153, comma primo, lett. b), c.g.c. (con riferimento a termini di deposito dell'istanza amministrativa e del ricorso pressoché simili cfr. sez. Emilia-Romagna, sentenza n. 69/2026).

2. Si può quindi passare all'esame dell'eccezione di decadenza ex art. 205 d.P.R. n. 1092/1973 formulata dall'INPS nella memoria di costituzione tempestivamente depositata.

Il predetto articolo dispone che la revoca e la modifica del provvedimento definitivo sul trattamento in quiescenza sono effettuate d'ufficio o a domanda dell'interessato.

In particolare, ai fini che rilevano e considerato il contenuto dell'eccezione dell'INPS, la domanda dell'interessato deve essere presentata, a pena di decadenza non oltre il termine di tre anni dalla data in cui il provvedimento è stato comunicato all'interessato nei casi di cui alle lettere a) e b) dell'art. 204.

Le due lettere sopra citate si riferiscono ai casi di a) errore di fatto o omissione di valutazione di elementi risultanti dagli atti e b) errore nel computo dei servizi o nel calcolo del contributo del riscatto, nel calcolo della pensione, assegno o indennità o nell'applicazione delle tabelle che stabiliscono aliquote o l'ammontare della pensione, assegno o indennità.

A ben vedere nel caso di specie non ricorre la casistica di cui sopra (errore di fatto o errore di calcolo), trattandosi, di contro, di una questione di diritto inerente alla corretta interpretazione del disposto di cui al comma quinto dell'art. 27 del d.lgs. n. 334/2000 (cfr. sez. Puglia, sentenza n. 605/2022).

Invero, il ricorrente nel presente giudizio sta chiedendo – sulla base di una interpretazione normativa contrastata dall'Amministrazione resistente - il riconoscimento del proprio diritto soggettivo al trattamento pensionistico richiesto.

A ciò si aggiunga che, secondo pacifica giurisprudenza di questa Corte, il termine di decadenza di cui all'art. 205 deve essere riferito alla sola istanza amministrativa volta ad ottenere dall'ufficio che ha emesso il provvedimento di pensione la modifica di quello stesso provvedimento e non può essere esteso al rimedio giurisdizionale azionabile innanzi alla Corte dei conti, anche in considerazione della eccezionalità della norma che non permette

una interpretazione analogica (cfr. sez. I appello, sentenza n. 94/2024 con numerosi richiami giurisprudenziali).

Alla stregua delle considerazioni di cui sopra, l'eccezione di decadenza, così come formulata dall'INPS, deve essere disattesa.

3. Entrando nel merito, il punto di disaccordo tra le parti riguarda la (dovuta o meno) corresponsione del beneficio di cui al comma terzo, ossia, secondo quanto precipuamente richiesto dal ricorrente (pagg. 1, 2, 5, 6 e 8 del ricorso introduttivo), dei quattro scatti del 2,5 per cento calcolati sullo stipendio goduto all'atto del pensionamento, così come richiamato dal comma quinto. Quest'ultimo comma così dispone: *«Agli appartenenti al ruolo dei commissari e al ruolo dei dirigenti della Polizia di Stato con qualifica inferiore a dirigente generale di pubblica sicurezza, già in servizio alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 336, non ricompresi nella previsione di cui al comma 1 e che saranno collocati a riposo con i nuovi limiti di età di cui all'articolo 13, saranno applicate le disposizioni di cui ai commi 3 e 4.»*

È documentalmente provato e non contestato da parte resistente che il ricorrente (i) apparteneva al ruolo dei commissari, rivestendo egli al momento della cessazione del servizio la qualifica di commissario capo; (ii) era in servizio alla data di entrata in vigore del d.P.R. n. 336/1982, risultando quale data di inizio servizio il 04.01.1982; (iii) aveva raggiunto i limiti di età nel 2022 e, quindi, oltre la prima fase transitoria così come declinata dal primo comma e (iv) era stato collocato a riposo al compimento dei 60 anni e, quindi, con i nuovi limiti di età di cui all'art. 13.

Ferma la ricorrenza delle predette condizioni di cui al quinto comma, si tratta ora di interpretare la parte finale del predetto comma, laddove prevede l'applicazione delle “*disposizioni di cui ai commi 3 e 4*”.

Ebbene, il legislatore ha previsto che ai soggetti di cui al comma quinto si applichino le *disposizioni* di cui ai commi 3 e 4 e non i *benefici* di cui ai commi 3 e 4.

Il legislatore ha consapevolmente usato la nozione di *disposizioni*, da intendersi quale rinvio sia al presupposto applicativo (trattamento pensionistico retributivo, contributivo o misto) sia ai benefici conseguenti (quattro scatti e riliquidazione del trattamento nel caso del terzo comma; coefficiente di trasformazione e beneficio di cui all'art. 3, comma 7, d.lgs. n. 165/1997 nel caso del quarto comma).

L'interprete non può, quindi, prescindere dal verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione del contenuto di una norma, ovvero, come nel caso che ci occupa, per l'applicazione di un dato beneficio.

Con riferimento alla posizione del ricorrente, è documentalmente provato che egli è stato posto in quiescenza con il sistema misto (doc. 1 ricorrente e doc. 1 resistente) e, pertanto, sussiste il presupposto del “*trattamento liquidato (...) in parte con il sistema contributivo*” di cui al comma quattro, cui consegue l'applicazione dei benefici previsti dal predetto comma.

Sul punto non è contestato e anzi è pacificamente ammesso sia da parte ricorrente (pag. 4 ricorso introduttivo) che da parte resistente (pag. 2 memoria di costituzione) che al ricorrente siano stati attribuiti i benefici di cui al comma 4 dell'art. 27.

Non è, invece, possibile applicare un beneficio (c.d. quattro scatti) enunciato da una disposizione (terzo comma) che lega la corresponsione del predetto beneficio al ricorrere di un preciso presupposto (pensione determinata come stabilito dall'art. 13 del d.lgs. n. 503/1992), non posseduto dal ricorrente.

Il comma quinto, si ribadisce, dispone l'applicazione delle disposizioni nella loro interezza, compresi, quindi, i presupposti. Qualora questi ultimi non sussistano, non sarà possibile corrispondere i relativi benefici.

Deve, poi, evidenziarsi che la *ratio* del comma quinto è quella di applicare anche ai soggetti non rientranti nel comma primo (prima fase c.d. transitoria) determinati benefici previdenziali.

Sarebbe, quindi, irragionevole ritenere che ai soggetti del comma quinto – già avvantaggiati dall'ampliamento della platea dei destinatari delle disposizioni di cui all'art. 27, seppur andati in pensione successivamente alla prima fase c.d. transitoria - si debbano applicare cumulativamente i benefici, senza alcuna verifica in ordine alla sussistenza dei presupposti, mentre ai soggetti di cui al comma primo si applichino i rispettivi benefici solo in presenza dei presupposti richiesti.

È corretto, pertanto, l'operato dell'Amministrazione che al ricorrere del presupposto del trattamento in quiescenza con sistema misto ha corrisposto i soli benefici di cui al comma quarto.

A conferma di quanto sopra argomentato si osserva che il Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano con nota dd. 05.05.2026, depositata in giudizio con le note difensive autorizzate dell'INPS, ha rilevato che l'indicazione contenuta nella nota del 03.03.2022, il cui deposito era stato

autorizzato in udienza, deve ritenersi superata dalla successiva nota del 20.06.2025 con la quale «*si è provveduto a rivedere la posizione del Sig. BONALDI, in quanto allo stesso non poteva essere applicato il beneficio dei “4 scatti” previsto dal comma 3 dell’art.27 del D.Lvo 334/2000 [nota a piè pagina: Il Sig. (omissis), infatti risulta soggetto al sistema pensionistico misto], bensì quanto previsto dal comma 4, relativo all’applicazione del coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età.*» e dalla stessa nota dd. 05.05.2026 con la quale si afferma che, con riferimento alla posizione del ricorrente, doveva essere applicato il solo coefficiente di trasformazione relativo al sessantacinquesimo anno di età di cui al comma quarto dell’art. 27 d.lgs. n. 334/2000.

Si rileva, infine, che, il deposito da parte del ricorrente con la memoria dd. 01.06.2026 della relazione tecnica allo schema di decreto legislativo non solo è inammissibile in quanto tardivo (cfr. art. 152, comma primo, lett. e), c.g.c.), non trattandosi, infatti, di una legge/di una norma per i quali sussiste il principio *iura novit curia*, ma anche irrilevante in quanto non prova la tesi del ricorrente, operando, invero, la predetta relazione una netta distinzione tra i soggetti nei confronti dei quali il trattamento di quiescenza deve essere liquidato con il sistema retributivo e quelli con il sistema contributivo, ai quali viene applicato il “*più vantaggioso*” coefficiente di trasformazione, e non prendendo, tra l’altro, espressamente in considerazione i soggetti sottoposti al trattamento misto, come nel caso di specie.

In definitiva, il ricorso deve, quindi, essere respinto (nello stesso senso, seppur con motivazioni in parte diverse, sez. Emilia-Romagna, sentenza n.

69/2026; sez. Piemonte, sentenza n. 66/2026, sez. Veneto, sentenza n. 127/2026).

4. In considerazione dell'esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali in ordine alle questioni esaminate, avuto, inoltre, riguardo alla natura della controversia, si ravvisano apprezzabili motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale di Bolzano, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,

- rigetta il ricorso;
- compensa integralmente le spese di lite fra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Bolzano, il 23 giugno 2026.

Il Giudice

Anna Zanella

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il giorno

24/06/2026

Il funzionario preposto

Claudio Comparato

(firmato digitalmente)